

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione dei dividendi: regime transitorio per le riserve di utili pregressi

di **Marco Bargagli**

Come noto, l'[articolo 1, commi da 999 a 1006](#), L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017**, ha introdotto **importanti novità in tema di tassazione dei dividendi**.

Il legislatore ha così inteso rendere **uniforme** l'imposizione gravante sugli utili di **"natura qualificata e non qualificata"** delle **persone fisiche non imprenditori**, prevedendo, **in ogni caso**, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del **26%**.

In buona sostanza, ai **redditi di capitale** derivanti dal **possesso di partecipazioni** è stata estesa la **medesima aliquota nella misura del 26%**, nonché la **modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate**, mediante **l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva**.

La citata Legge di bilancio 2018 ha così **modificato** alcune disposizioni dell'[articolo 47 Tuir](#), che individua le **modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio** di società ed enti soggetti ad Ires e dei proventi assimilati e dell'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#) in materia di **ritenute sui dividendi**.

Tuttavia giova ricordare che per effetto delle disposizioni recate dall'[articolo 1, comma 1006](#), della medesima L. 205/2017, è stata anche prevista una specifica **disciplina transitoria** in base alla quale alle **distribuzioni di dividendi** derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate **deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022**, aventi ad oggetto **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, si continuano ad applicare le norme previste dal D.M. 26.05.2017.

Sullo specifico punto, **interessanti chiarimenti** sono intervenuti da parte dell'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 56/E/2019](#), avente proprio ad oggetto **"l'applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017"**.

Il caso prospettato dalla società istante riguardava la **distribuzione dell'utile prodotto nell'anno 2010, deliberata nel 2016**, con erogazione ai **soci prevista entro il 2018**.

Dopo avere illustrato l'assetto normativo di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per gli utili deliberati dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, maturati fino all'esercizio**

in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi il **regime di tassazione preesistente**.

In particolare si ricorda che la **tassazione nella misura del 40%**, applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, è stata **elevata al 49,72%** con riferimento agli utili **prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** (ex articolo 1, comma 1, D.M. 02.04.2008).

Successivamente, la misura del **49,72%** è stata elevata al **58,14%** (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017), con riferimento ai **dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Una volta delineato *l'exkursus* normativo di riferimento l'Agenzia delle entrate, nella **citata R.M. 56/E/2019** ha ricordato che, nonostante la norma faccia riferimento alle **distribuzioni di utili deliberate "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022"** si può ritenere, sulla base di una **interpretazione logico-sistematica della disposizione** in rassegna, che il **regime transitorio** trovi altresì applicazione per gli utili distribuiti **sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017** anche se, nel caso di specie, l'**erogazione ai soci** è prevista nel **corso del 2018**.

Infatti per garantire la **corretta applicazione** del citato **regime transitorio** occorre, in particolare, che la **società emittente** tenga **separata evidenza** delle **riserve di utili prodotti**:

- fino all'esercizio in **corso al 31 dicembre 2007**;
- nel periodo compreso **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**, fino **all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**;
- nel periodo compreso dall'esercizio **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, fino all'esercizio in **corso al 31 dicembre 2017**;
- **successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**.

A tal fine, conclude l'Agenzia delle entrate, la società **ne darà separata evidenza nel "Prospetto del capitale e delle riserve"** del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società **di capitali**, ai sensi di quanto previsto nei citati decreti ministeriali.

Di conseguenza, nella **certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati** deliberati fino al **31 dicembre 2022**, dovrà essere data **separata indicazione degli utili distribuiti** in relazione a **ciascun periodo di maturazione**.

Seminario di specializzazione

IPRIVACY: L'AUDIT PER UN SISTEMA DI GESTIONE EFFICACE

Scopri le sedi in programmazione >